413

7

BANDO

Per lo Stabilimento del Prezzo dè Grani in queste due Provincie di Calabria

CARLO

PER LA GRAZIA DI DIO RE

Delle due Sicilie, e di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro, e Gran Principe Ereditario di Toscana &c.

D. GIACOMO GIUSEPPE

CONTE DI MAHONY Tenente Generale dè Regali Eserciti di S. M., Ministro Militare della suprema Giunta di Guerra, Castellano del Castello di S. Elmo, Inspettore Generale della Cavalleria, e Dragoni, e Vicario Generale colla facoltà illimitata del Modum Belli nelle due Provincie di Calabria.

ESsendosi dà Noi compreso fin dal principio che giunsimo al Governo di queste due Provincie di Calabria, che nelle presenti urgenze del Morbo contaggioso, uno dè più essenziali provedimenti da darsi, fosse quello di riparare alla scarsezza di Viveri, ohe potea cagionare li maggiori inconvenienti, e disordini: che per tanto in conformità delle disposizioni date dal Supremo Magistrato del Commercio con Bando spedito sotto li 12 Luglio del corrente Anno 1743, con cui vien prescritto il modo, come ciascuna Università debba provedere alla dilei Annona nelle correnti urgenze del Morbo sudetto; spedimmo subito altro nostro Bando in data del Primo Agosto dello stesso anno, con cui ordinammo à tutte le Università delle respettive due Provincie, di doversi in tutto il riferito mese di Agosto provedere di Vettovaglie sufficienti al loro mantenimento per lo spazio di Mesi sei, dà incominciarsi dal corrente Mese di Ottobre; ingiungendò inoltre, che quelle che non avessero publico Peculio per farne compra, fossero passate à fare il ratizzo dè Grani raccolti nè loro Territorj, e che si fossero obligati li Benestanti di qualunque grado, e condizione si fossero, à contribuire la diloro rata de Grani sudetti; e dove non vi fossero nè raccolte, ne conservazioni di questo genere, si fossero obligati li medesimi Benestanti à contribuire pro rata il danaro bisognevole per la compra di sufficiente quantità di Grani, per il mantenimento dell' annona delle loro respettive Università, e Terre; ed incaso di renitenza vi fossero anco costretti per mezzo dè Consolati, ed in difetto di questi dalle Corti Locali, qualora però non s' incontrasse Persona, che volontariamente ne volesse

volesse fare il Partito, ed in oltre per evitare le frodi, che nel sudetto ratizzo poteansi commettere dà Padroni dè Grani, Ordinammo con altro Nostro Bando, sotto l' enunciata data, che si facessero li Riveli dè Grani sudetti colle circostanze in esso espressate; quali due Bandi da Noi pubblicati circa tali dipendenze d' Annona, pervenuti à notizia della M. S. si compiacque Ella corroborarli con sua Reale approvazione; mà indi con Nostro sommo ramarico abbiam inteso, che per astute pratiche dè Negozianti in questa specie di Vettovaglie, con mira divantaggiar le loro industrie sopra la forzosa compra dè Poveri, e vender à qualunque prezzo più esorbitante, non siano seguiti fedeli i Riveli dà Noi ordinati; sichè non è riuscito à tutte le Università sudette il farsi le proviste anco dà Noi prescritte; Di più abbiam rilevato, che incalzando li medemi Negozianti le di loro riferite astute pratiche, han fatto sì, che in quest' anno si è avanzata la voce dè Grani à prezzo eccedente, allegando eglino contro ogni verità scarsezza di raccolta, quando Noi dà Persone di probità, e degne di tutta la fede, che abiam interrogate circa l' allegata scarsezza, siam accertati, non esser stata la raccolta dell' anno corrente una delle più pingui, mà però talmente competente, che non ammette l' alterazione dè prezzi, che si son dati à tutte le specie dè Grani; sichè si scorge, che la loro industria stà unicamente appoggiata alla mira di approfittarsi cò Poveri sudetti per la corrente congiuntura del Contaggio, quale quantunque [grazie al Signore [vada cedendo nella Sicilia, e nella Città di Reggio non faccia ulteriori progressi, abbia tuttavia il pietoso Real Animo della M. S. à sostener sempre con circonspezione l' intimata interruzion di Commercio, e tanto più ancora rileviamo esser mera machinazione dè Negozianti dè Grani l' alterata voce, che se n' è publicata, mentre in virtù dè Nostri precedenti Ordini, teniam sicuri riscontri dà Tribunali dè Consolati, e dalle enunciate oneste Persone esperte nel negozio di queste industrie, che inqualunque occorrenza di positiva scarsezza d' anni diece, sino al presente, non è giammai la Voce dè Grani giunta al prezzo esorbitante di questo presente Anno; Onde avendo Noi prima intesi li pareri de Consolati sudetti; e considerata la voce fatta dalla Città di Cotrone, e tenendo presente lo stabilimento dato dal Preside di Catanzaro D. Francesco Carfora per li luoghi siti dì là del Cordone trasversale di S. Eufemia a Squillace, come ancora l' estragiudiziali notizie delle raccolte di queste due Provincie di Calabrie abbiā stimato, per dar riparo ad ogni grave dissordine, e sollevare per quanto sia possibile la Povertà delle medesime, che dalla Clemenza della M. S. sono state commesse al Nostro Governo; e

à

à maggior rifleſſo ancora di ubbidire à replicati Reali Diſpacci; che Ella ſi è degnata farci pervenire, cò quali c' ingiunge lo ſtabilimento dè prezzi dè Grani nelle riferite due Provincie, abbiā diſſi ſtimato dover dare, conforme diamo le ſeguenti provvidenze, quali dovranno inviolabilmente eſeguirſi, ed oſſervarſi ſotto quelle pene, che nel preſente Bando da Noi vengono ſtabilite, e determinate.

I. Il prezzo dè Grani, che dovranno contrattarſi nelle due Provincie di Calabria, reſta ſtabilito, e determinato nè luoghi, dove ſi raccoglie colla preſente dichiarazione.

LI Grani forti cioè communi, quando ſi vendono alla miſura Napolitana volgarmentedetta alla raſa ſi pagheranno Carlini undeci il Tomolo; la Maiorca alla detta miſura Napolitana à Carlini dodeci il Tomolò. Il Grano Germano alla miſura Napolitana à Carlini nove il Tomolo. In riguardo poi alla miſura chiamata volgarmente la colma, non incontrandoſi uguale nelle due Provincie, dovrà perciò l' aumento regolarſi trà i Venditori, e Compratori, ſecondo il coſtume di ciaſcun Paeſe. Di là del Cordone traſverſale di S. Eufemia, e Squillace, ſino à Torre di Cavallo rimangan fermi i prezzi ſtabiliti dall' accennato Preſide D. Franceſco Carfora.

II. Preveniamo, che tal ſituazion de prezzi ſarà forse dà Noi moderata, riſerbandoci perciò di dar altri provedimenti ſu queſta dipendenza nel meſe di Decembre venturo, ed inoltre ricordiamo à chi ſpetta, che ſecondo le occorrenze anco daremo ulteriori ſituazioni di prezzi nel meſe di Aprile dell' Anno ſeguente, acciò ſi diſingannino li Proprietari de Grani, quali hanno probabilmente occultati colla fiducia di poterli vendere in altra ſtagione con miglior condizione, conforme è loro riuſcito di praticare per lo paſſato in pregiudizio, e diſcapito dè Poveri, ſichè convien che eglino ſi faccian carico, che dovran ſempre nella vendita dipender dà Noſtri regolamenti.

III. Queſti prezzi dovranno univerſalmente ſituarſi, ed eſſer communi in tutti li Luoghi delle due Provincie di Calabria, e non eccederſi dà Perſona veruna di qualunque grado, ſtato, e condizione ſi ſia, ſenza poter allegare eſenzione di Foro, ſotto Pena della perdita del Grano, la metà del quale dovrà applicarſi à beneſizio del Denunciante, e l' altra metà al Regio Fiſco.

IV Dandoſi dilazione per il pagamento del prezzo de Grani ſudetti: Ordiniamo, che non poſſa il Venditore pretender d' aumento, ſe non quantò importa l' intereſſe alla ragione del Otto per Cento, reſpettivamente corriſpondente alla quantità del

del Grano dato in credenza, secondo il prezzo prescritto, ed à proporzione del tempo, che si accorda al Compratore, per la sodisfazione del pagamento.

V. Trasportandosi dà Vaticali 'l Grano dà un luogo all' altro, comechè si ricava il vantaggio, che molti Paesi nè abiā in abondanza, e che possano, supplendo al loro bisognevole, somministrarne à Paesi scarsi, così per animare li medesimi Vaticali, ed Ogni altro, che volesse trasportare, e vendere altrove il suo Grano, stabiliamo, si debian pagare, per l' incommodo del trasporto dà luoghi in distanza di diece Miglia in giù Grana Cinque per ogni Tomolo, ed oltrepassando questo termine, sino à Miglia venti, altre Grana Cinque; e lo stesso dovrà osservarsi in altra maggior distanza; regolando sempre in questo modo il computo delle Miglia.

VI. Ordiniamo ancora, che tutti li Padroni dè Grani, o' Conservadori di essi di qualunque grado, stato, e condizione si siano, senza eccezzione veruna di Foro, debbano tenere i loro Magazeni aperti ad ore debite, ed esporre venali li Grani, in questi esistenti, e ciò per commodo del Publico, vendendoli però, secondo i prezzi di sopra stabiliti. sotto pena della perdita dè Grani medesimi, quali dovranno introitarsi à beneficio del Reggio Fisco, ed incaso di renitenza, o' inosservanza, qualor visia di questa alcun ricorso, debbano li Consolati nè luoghi di loro residenza obligarli anco con la forza, ad eseguire questo Nostro stabilimento, e là dove non vi siano tali Consolati, debbano provedere le Corti Locali colle medesime facoltà, e privilegj.

VII. Dovranno tutte le Università di queste due Provincie in esecuzione del riferito Nostro Bando del Primo d' Agosto con effetto provedersi del Grano bisognevole per le diloro respettive Annone, ò col mezzo di Partiti, o col Publico Peculio, ed in difetto di questo col mezzo d' un ratizzo da farsi, o' di Grani, o' di Danaro dè Benestanti, e ciò per tutto il corrente Mese di Ottobre, qual tempo elasso, e non provedute le Università sudette, si procederà da Noi ad esemplari gastighi contro degli Amministratori di queste, che avranno trascurato l' esecuzione del presente Nostro Ordine.

VIII. Con questo Nostro Bando rimane rivocata la proibizione dà Noi fatta in data dè 31 del decorso Agosto di vendersi li Grani, e trasportarsi dà un luogo all' altro senza l' espressa Nostra licenza, anzi vogliamo, che possa liberamente Ciascuno contrattare, e vendere li suoi Grani, e Vettovaglie inqualsivoglia luogo di queste due Provincie compresi trà il Golfo di S. Eufemia

femia, e quello del Cetraro, e nè i Luoghi di là di questo fino a i Confini di quella di Basilicata, ben inteso pero', che cio' si faccia à tenore dè prezzi, e disposizioni dà Noi nel presente Nostro Bando stabilite, e determinate, rimanendo sempre ferma la proibizione dà Noi fatta dell' estrazione fuori delle sudette Provincie, senza Nostra espressa licenza.

Ed affinchè questi Nostri stabilimenti, li quali altra mira non anno, se non se il sollievo dè Poveri, e 'l vantaggio delle Università, giunghino alle notizia di Tutti sì in Generale, che in Particolare, Ordiniamo, e comandiamo, che si publichi 'l presente Nostro Bando in tutti li Luoghi sì Reggj, come Baronali di queste due Provincie, accio' possan ad Ogn' uno esser noti li enunciati Nostri Stabilimenti, e non si possa da chichesia allegare causa d'ignoranza, in caso di controvenzione; come ancora in ogni occorrenza d'aggravio possa Ciascun ricorrere dà Noi, ed attenderne li provedimenti, che stimaremo più proprj, e l opportuni.

Dato dalla Nostra Residenza di Catanzaro li 27 Settembre 1743

IL CONTE DI MAHONY

Trifone Prota.